



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Settore Procedure Concorsuali

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Francesca Garofalo	- Presidente
Dott.ssa Francesca Rinaldi	- Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Di Credico	- Giudice

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa da
CAPORALE ANTONIO, (CF CPRNTN64C30C352L), nato a _____ e residente in _____

; - *ricorrente*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 25.06.2025, CAPORALE ANTONIO ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII).

Sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCII). Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata



proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCII che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*.

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o documentazione da cui si desumano i redditi del ricorrente; 2) indicazione dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCII) e, in caso negativo, la dichiarazione di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare con sollecitudine i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCII).

Ciò premesso rileva il Tribunale che risulta depositato il ricorso presentato dal debitore nonché i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.

È stata altresì depositata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, nominato dall'OCC, Avv. – contenente numerosi riferimenti alla ormai abrogata legge 2012 n. 3 -.

Nella propria relazione il gestore, come previsto dall'art. 269, II comma, CCII, ha indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, ha effettuato una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, ed ha indicato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta che il ricorrente svolge in via esclusiva l'attività professionale di medico odontoiatra, nel centro di , e che si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza *ex art.* 2, I comma, lett. c) CCII).

L'occ ha attestato che la documentazione prodotta dal ricorrente è completa ed attendibile.

La domanda, pertanto, può essere accolta.



Occorre in primo luogo precisare che la natura prettamente concorsuale della presente procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione.

Il ricorrente ha indicato di essere titolare di un bene immobile; di due terreni; di un rapporto di conto corrente di supporto all'attività professionale aperto presso ; è titolare di due polizze; proprietario di un'autovettura e di redditi derivanti dallo svolgimento della propria attività di lavoratore autonomo.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex art. 270 CCII*.

Spetterà al liquidatore nominato comunicare al giudice delegato *ex art. 268, IV comma, lett. b) CCII*, una volta aperta la procedura, i beni non compresi nella procedura. A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre, con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza, all'attenzione del GD.

La nomina del liquidatore è effettuata ai sensi dell'art. 270 comma, lett. b), CCII.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **CAPOREALE ANTONIO**, nato a
e residente in , C.F. CPRNTN64C30C352L;

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Rinaldi;

nomina

Liquidatore l'Avv. Carlo Maria Larussa, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenente l'indicazione di tutti i creditori;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di



inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex art. 270, IV comma, CCII*, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito *web* del Tribunale di Catanzaro;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione *ex art. 272, II comma, CCII*, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo in cancelleria e disponendone l'inserimento nel sito *web* del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCII;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex art. 275, III comma CCII* ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex art. 276 CCII*;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;



ordina

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.

Si comunichi.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 14.07.2025 da remoto.

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Francesca Rinaldi

Il Presidente

dott.ssa Francesca Garofalo

